



CITTA' DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

ORDINANZA N. 29
Prot. 14498 del 30.06.2017

**OGGETTO: Prevenzione per lo sviluppo di incendi - pulitura terreni incolti –
Anno 2017.**

IL SINDACO

Premesso che la stagione estiva comporta un alto (pericolo) rischio di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Accertato che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi, e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive, sono causa predominanti di incendi;

Visto il Decreto Dirigenziale Regione Liguria n. 2798 del 16 giugno 2017, con il quale è stato decretato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per le Province di Genova, Savona e Imperia;

Rilevata la necessità di effettuare interventi di prevenzione atti a rimuovere le possibili cause di innesco incendi, nonché a garantire il decoro delle aree prossime a servizi e spazi pubblici o privati di uso pubblico;

Visto il Regolamento comunale di Polizia Urbana, in particolare l'art. 14: "*Obblighi di pulizia sui confini con aree pubbliche, di pubblico transito o abitate*" che al comma 4 recita: *(..) 4) E' fatto obbligo a tutti i proprietari (o concessionari, affittuari, ovvero con altro titolo reale o di godimento) dei terreni siti nel centro abitato, oppure a distanza inferiore a 50 metri da case di civile abitazione, di provvedere alla totale pulizia delle aree di loro pertinenza, con l'eliminazione delle erbe secche e infestanti, detriti ed ogni altra materia putrescibile o combustibile* (...);

Richiamati:

- la legge 24/2/1992, 225 "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile";
- la legge 21.11.2000, n.353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.10.2007, n. 3624;
- il D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

- gli artt. 29, 30 e 31 del D. Lgs 30.04.1992, n.285: Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge n. 689 del 24.11.1981 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il regolamento comunale di Polizia Urbana;

Visti gli art. 50 e 54, comma 4 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i

ORDINA

A) ai proprietari ed ai conduttori di terreni limitrofi ed aree pubbliche o di uso pubblico, aree urbane o edifici residenziali o strutture in genere, sia all'interno che all'esterno di centri abitati o ad attività produttive o di servizi, nonché ad aree boscate, di procedere sotto la propria personale responsabilità per l'intera estensione dell'area interessata, alla pulizia di stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione ed altre lavorazioni di pascoli nudi e incolti, al mantenimento dei terreni in condizioni tali da impedire il proliferare di erbacce, sterpaglie ed altre forme di vegetazione spontanea, al fine di garantire la sicurezza antincendio e per abbattere i rischi di natura igienico sanitaria;

B) ai proprietari ed ai conduttori frontisti stradali di provvedere alla pulizia, per una fascia non inferiore a 10 (dieci) metri lineari per lato dal confine stradale, dei propri terreni da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire l'innescare di incendi e la propagazione del fuoco, nonché al taglio delle siepi e dei rami che si protendono verso di esse;

C) Si avvertano i proprietari interessati che i lavori di cui sopra dovranno essere effettuati entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. Per l'anno in corso tali lavori devono essere effettuati entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

1. nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 168,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del vigente Codice della Strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.L.vo n° 285/1992 e s.m.i.
2. per la mancata pulizia delle aree incolte, una sanzione da € 25,00 ad € 50,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, così come integrato dal D.L. 31.03.2003, n. 50 convertito con legge 20.05.2003, n. 116;
3. la mancata pulizia delle aree incolte, da rifiuti vari ivi presentati o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 105,00 ad € 620,00, ai sensi dell'art. 225 del D.Lgs 152/2006.
4. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescare d'incendio durante il periodo dal 15 giugno al 15 ottobre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000.

A carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell' art. 650 del Codice Penale.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Tutti i cittadini sono invitati, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici: Comando Corpo Forestale N. 1515 - Vigili del Fuoco N.115 - Comando Polizia Municipale di Bordighera tel. _____

DISPONE

A) la trasmissione del presente provvedimento:

- 1) all'Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Imperia;
- 2) alla Questura di Imperia;
- 3) al Comando Provinciale Carabinieri - Imperia
- 4) al Comando Provinciale Guardia di Finanza
- 5) al Responsabile dell'Area di Vigilanza – sede;
- 6) al Responsabile dell'Area Lavori Pubblici – sede;
- 7) al Comando Compagnia Carabinieri di Bordighera;
- 8) all'Asl N. 1 Imperiese – Bussana di Sanremo

B) di autorizzare i Responsabili di Posizione organizzativa competenti e precisamente i Responsabili del Servizio Lavori Pubblici e del Servizio di Vigilanza, ad assumere i connessi e conseguenti atti gestionali in esecuzione del presente provvedimento sindacale;

C) la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune di Bordighera per giorni 15 (quindici), nonché per la sua pubblicizzazione a mezzo stampa locale;

D) la presente ordinanza avrà validità a tempo indeterminato;

A norma dell'art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio comunale, al T.A.R. Liguria (legge 6.12.1971 n. 1034 e s.m.i.), ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (DPR 24 novembre 1971, n. 1199).

IL SINDACO
Arch. Giacomo Pallanca

